



ANALISI

NICOLETTA PARISI*

LA DIGNITÀ
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

Una norma della Costituzione presidia il buon esercizio delle funzioni pubbliche: secondo l'art. 97 "i pubblici uffici sono organizzati (...) in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". È una regola di grande importanza perché fa proprio il principio secondo il quale la pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini. Vi sono poi nella Costituzione due norme che invece si indirizzano alla persona che ricopre funzioni entro la P.A.: l'art. 54 dichiara che il pubblico funzionario deve esercitare le proprie funzioni "con disciplina ed onore"; l'art. 98 stabilisce che egli sia "al servizio esclusivo della Nazione". Sono parole dissonanti alla luce di comportamenti che quotidianamente occupano le cronache: funzionari che mettono a disposizione della politica o dell'imprenditoria la propria funzione pubblica; stazioni appaltanti che praticano modelli di spartizione degli appalti pubblici e delle concessioni; persone che ricoprono funzioni pubbliche in evidente situazione di conflitto di interessi. Senza continuare l'esemplificazione ricordo soltanto che spesso non si tratta neppure di condotte penalmente rilevanti, bensì di comportamenti che mortificano il buon andamento della P.A. e che si traducono in condotte che in un'accezione moderna del termine sono ascrivibili alla corruzione amministrativa, quali sono ad esempio l'uso improprio dei benefici derivanti dalla legge 104/1992 (sull'assistenza alle "persone handicappate"), le timbrature per così dire spregiudicate dei cartellini, il diniego di fornire i dati patrimoniali a fini di trasparenza. Di ambedue le situazioni - l'imparzialità della P.A. e l'onore dei suoi dipendenti - si occupa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ciò non perché la legge che l'ha istituita (n. 190/2012, cosiddetta "legge Severino") abbia voluto assumere a presupposto che la P.A. italiana e i suoi funzionari siano corrotti, ma nella convinzione della necessità di prevenire anziché solo di reprimere (compito proprio del ma-

gistrato) quelle condotte di corruzione che eventualmente si riproducano. L'obiettivo è di consentire alla tanta parte buona della P.A. di lavorare al riparo da situazioni che possono mettere a repentaglio la sua imparzialità. E come si può attuare un'efficace attività di prevenzione amministrativa, capace di allontanare o almeno ridurre il rischio di condotte corruttive?

L'assunto di partenza è che la qualità delle decisioni della P.A. dipenda dall'organizzazione dell'ente pubblico e dalla trasparenza con la quale esso opera. Dunque la "Legge Severino" e i provvedimenti che ad essa hanno dato esecuzione o che con essa di saldano hanno predisposto misure tanto organizzative quanto in materia di trasparenza. Misure che, se attuate secondo criteri non di mero adempimento formale, hanno la finalità di ridurre l'esposizione della P.A. al "rischio corruzione", in particolare indirizzandosi a comprimere il rischio di comportamenti soggettivi non imparziali. Posso almeno elencare: il sito "amministrazione trasparente" che ogni ente deve predisporre, il conseguente "accesso civico", il diritto di accesso generalizzato alle informazioni pubbliche, la strategia di valutazione e gestione del rischio di corruzione scritta entro il Piano di prevenzione della corruzione, l'individuazione di un responsabile interno all'ente che convogli tutte le energie espresse dall'ente stesso in funzione di anticorruzione tutti questi sono strumenti indirizzati a ripristinare un modo diverso di essere dipendente pubblico, consapevole della dignità del proprio ruolo e della funzione che ricopre.

*Componente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

